



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROT. N° 5284/2021

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022

REPORT MONITORAGGIO SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI/PARTECIPATI E LINEE DI INDIRIZZO

- Il semestre 2020 -

Le Linee guida ANAC n.1134/2017 – che ad ogni buon fine si allegano al presente report - hanno fornito indicazioni circa l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni definendo nel contempo i compiti in capo alle amministrazioni controllanti o partecipanti rispetto all'adozione, da parte dei propri organismi controllati, partecipati o vigilati, delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il presente documento vuol dunque riportare gli esiti di un primo monitoraggio in tal senso avviato dal RPCT del Comune di San Benedetto del Tronto sulla base e in attuazione di quanto previsto nel vigente PTPCT 2020/2022, approvato con atto della Giunta Comunale n.12 del 28 gennaio 2020. Il monitoraggio è relativo al secondo semestre dell'anno 2020.

SOCIETÀ ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO – Si richiama l'attenzione degli enti e delle società destinatarie della presente che, dal punto di vista dell'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, tanto le società controllate quanto gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico devono attenersi alle medesime indicazioni.

Secondo quanto stabilito infatti rispettivamente ai paragrafi 3.1 e 3.2 delle Linee Guida ANAC adottate con deliberazione n.1134/2017, le società controllate e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico sono soggetti sia alle misure di prevenzione della corruzione e alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n.190/2012 sia, in quanto compatibile, alla disciplina sulla trasparenza e sull'accesso civico ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013.

In particolare gli enti summenzionati devono sottostare ai seguenti adempimenti:

- 1. nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);**
- 2. adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione;**
- 3. adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico.**

Tali obblighi riguardano tanto le società in controllo pubblico quanto le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, purché in possesso dei seguenti requisiti, cumulativamente intesi:

- bilancio superiore a cinquecentomila euro;
- attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni;
- totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo designati da pubbliche amministrazioni.

Le società *in house* rientrano, pienamente, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n.190/2012. Dunque, nel caso di società *in house*, deve ritenersi "controllante" anche l'amministrazione che esercita il potere di controllo analogo sulla società partecipata, potendone determinare gli obiettivi strategici e le decisioni significative, così come previsto dalla definizione contenuta nell'articolo 5 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Azienda MultiServizi SpA – partecipata al 100% dal Comune di San Benedetto del Tronto – ha quindi l'obbligo di:

1- Nominare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT è nominato dall'organo di indirizzo della società o ente (consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti), tra i dirigenti in servizio presso la società o l'ente, che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo, vagliando l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interessi ed evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili dei settori individuati all'interno della società o dell'ente fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. Nel caso in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di prevenzione della corruzione. In tal caso è richiesto al consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, all'amministratore, di esercitare una vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Le società in controllo pubblico adottano gli opportuni adeguamenti, contenenti una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere il ruolo di RPCT. Resta comunque escluso che l'incarico di RPCT possa essere ricoperto da chi fa parte dell'organismo di vigilanza (revisione) della società, anche nel caso in cui quest'ultimo sia collegiale.



L'Azienda Multi Servizi SpA ha regolarmente proceduto alla individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione, individuandolo nel Direttore Generale. L'incarico risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della società.

2- Adottare le misure organizzative per la prevenzione della corruzione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico integrano il modello 231 previsto dal D.Lgs. n.231 del 2001, qualora adottato, con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n.190/2012, secondo le indicazioni di metodo e di contenuto esplicitate nelle Linee guida ANAC.

E' stato verificato che la Società MultiSERVizi SpA ha provveduto all'adozione di un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022, regolarmente pubblicato sul sito istituzionale di detta Società dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione intervenuta in data 30 gennaio 2020.

In particolare si suggerisce, nella elaborazione e nell'aggiornamento dei PTPCT, di fare riferimento e **prestare attenzione ai seguenti contenuti minimi**, così come disciplinato al paragrafo 3.1.1 della citata delibera ANAC n. 1134/2017:

a) individuazione e gestione dei rischi di corruzione – Per individuare in quali aree e in quali settori di attività si potrebbero verificare potenzialmente fatti corruttivi, occorre procedere all'analisi del contesto della realtà ambientale e organizzativa e in essa vanno considerate le aree generali di rischio individuate con determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, tra cui quelle elencate dall'articolo 1, comma 16 della legge n.190/2012 (autorizzazioni, concessioni, acquisizione del personale, appalti e contratti ecc....); a dette aree si vanno ad aggiungere quelle specifiche eventualmente individuate da ciascuna società o ente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali (a titolo di esempio, l'area dei controlli, l'area economico-finanziaria, l'area delle relazioni esterne, l'area in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori della società e soggetti privati). L'analisi del contesto è funzionale alla realizzazione di una mappa delle aree di rischio generali e specifiche e dei possibili fenomeni di corruzione, nonché alla individuazione delle misure di prevenzione;

b) valutazione del sistema dei controlli interni previsto dal "Modello 231" - Ove esistente, il sistema dei controlli "231" deve essere, qualora se ne ravvisi la necessità, adeguato alle nuove disposizioni in materia di prevenzione della corruzione. Se la società è sprovvista di un sistema di controlli interni atto a prevenire i rischi di corruzione, essa deve introdurre tempestivamente nuovi principi e strutture di controllo. In ogni caso, il sistema dei controlli deve rappresentare un punto cardine coordinato strettamente con quello della prevenzione della corruzione, pertanto si raccomanda di integrare e aggiornare la mappa delle aree e dei rischi come sopra descritta anche con la valutazione delle misure di controllo già esistenti all'interno della società. Deve in ogni caso essere garantito il flusso di informazioni tra il RPCT della società e gli altri organismi di controllo, anche a supporto delle stesse attività svolte dal RPCT.

c) adozione del codice etico o di comportamento – Ove già adottato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, le società o gli enti integrano il proprio codice, oppure adottano un apposito codice, nel caso in cui esso non sia già presente, avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi;

d) attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n.39/2013 e verifica sulla sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali – Le società e gli enti adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che:

- siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;

- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico;

- nel corso del rapporto i soggetti interessati rendano, almeno annualmente, la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità;

- sia effettuata dal RPCT della società un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti esterni e interni (delibera ANAC n.833/2016 di aggiornamento al PNA);

e) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici – Le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare misure necessarie al fine di evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 (cosiddetto *pantouflage*). Le società devono pertanto prevedere che:

- negli interpelli o nelle varie forme di assunzione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa appena menzionata;

- i soggetti interessati rendano apposita dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;

- che sia svolta specifica attività di vigilanza da parte della società;

f) formazione – ciascuna società deve definire contenuti e programmi di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- g) segnalazione di condotte illecite – ciascuna società deve adottare idonee misure e tecnologie al fine della tutela del dipendente che segnali condotte illecite (cosiddetto *whistleblowing*);
- h) rotazione – ciascuna società deve porre in essere, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali, meccanismi di rotazione del personale preposto alla gestione dei processi più esposti al rischio corruttivo. Qualora l’attuazione della rotazione non fosse possibile, la società deve adottare, dandone adeguata motivazione, idonee misure alternative (come ad esempio la distinzione delle competenze), sempre compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa.
- i) monitoraggio – l’attività di verifica circa il rispetto degli obblighi da parte della società e degli altri enti di diritto privato controllati dal Comune di San Benedetto del Tronto, qui avviata secondo le previsioni del PTPCT 2020/2022, viene attuata con cadenza semestrale e oggetto di un report che il RPCT trasmette agli organismi interessati. **Il presente documento costituisce il primo di tali report, riferito al primo semestre dell’anno 2020, seppur ancora con una connotazione prevalente di indirizzo.**

3- Individuare le misure organizzative per il rispetto degli obblighi di trasparenza e di accesso civico, le società sono tenute anzitutto a inserire un’apposita sezione dedicata alla trasparenza all’interno del documento contenente le misure integrative della prevenzione della corruzione. In questa sezione vanno individuate le misure organizzative volte a regolare la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema di responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della produzione/trasmisione e della pubblicazione/aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Nella sezione relativa alla trasparenza devono essere previste anche le modalità, i tempi, le risorse e il sistema di monitoraggio circa l’attuazione degli obblighi di pubblicazione. I dati, i documenti e le informazioni che le società devono pubblicare sono indicati nell’allegato 1 delle precitate Linee Guida ANAC, verificando la compatibilità con le attività svolte, con le proprie funzioni e caratteristiche organizzative. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico da tradurre in obiettivi organizzativi e individuali da declinare all’interno dei documenti adottati dalla società. Gli obblighi di pubblicazione così come ad essi si fa riferimento nel presente paragrafo, costituiscono quindi obiettivi di trasparenza per i soggetti tenuti ad attuarli all’interno della singola società.

Le società e gli enti in controllo pubblico inoltre disciplinano i procedimenti relativi alle istanze di accesso civico di cui all’art.5 del D.Lgs. n.33/2013. Nella sezione trasparenza, essi definiscono le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso civico. L’omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPCT e pertanto sanzionata ai sensi dell’articolo 19, comma 5 del D.L. n.90/2014.

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CONTROLLO CONGIUNTO

Nel caso di controllo congiunto da parte di più amministrazioni, il PNA 2019 approvato da ANAC stabilisce che spetta a queste ultime, anche facendo ricorso ai patti parasociali, stipulare apposite intese per definire a quale di esse compete la vigilanza sull’adozione delle misure e sulla nomina del RPCT.

Picenambiente SpA - Con riferimento alla società *Picenambiente SpA* – società a prevalente partecipazione pubblica di cui il Comune detiene il 19,36% del pacchetto azionario (50,41% capitale pubblico) – il ricorso azionato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dalla predetta società avverso la deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 15 dicembre 2018 con cui il Comune di San Benedetto del Tronto aveva acclarato la qualificazione della società come soggetta a controllo pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al TUSP n.175/2016, è stato definito con sentenza n. 00695/2019: detta sentenza ha accertato, in riferimento alla impugnata deliberazione, l’assenza dei presupposti che consentono configurabile, nei confronti di Picenambiente SpA, un controllo pubblico ai sensi del D.Lgs. n.175/2016.

Per quanto qui interessa, tuttavia, occorre far riferimento sia alla recente deliberazione assunta dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (contraddistinta come “*Fasc. ANAC n. 4260/2017*”) e comunicata al Comune di San Benedetto del Tronto in data 6 novembre 2020, nella quale l’Autorità chiarisce come, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 39/2013 (recante “*Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*”), detta società Picenambiente SpA rientri nel novero delle società a controllo pubblico, sia alla deliberazione ANAC n.859 del 25 settembre 2019 (richiamata nel PNA 2019/2021) nella quale l’Autorità “*ha formulato l’auspicio di un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell’esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale*” [FONTE ANAC - PNA 2019/2021].

Tenuto conto di quanto sopra, e richiamato il PNA 2019/2021 nella parte in cui l’Autorità ha chiarito che “*nella trattazione dei singoli casi, laddove non emerga chiaramente la qualificazione di una società come a controllo pubblico, ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, l’Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società*

a controllo pubblico nella legge n.190/2012 e nel d.lgs. n.33/2013. **La società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria** ", si rappresenta dunque che Picenambiente SpA ha l'obbligo – in relazione alle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza – di adottare misure anticorruzione integrative di quelle contenute nel modello di organizzazione e gestione eventualmente adottato ai sensi del d.lgs. n.231/2001 (cosiddetto modello 231). In assenza del modello 231 la società adotta il documento contenente le misure di prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa. Valgono a tal fine, per la società Picenambiente SpA, le indicazioni e le linee di indirizzo già espresse sopra per la società *in house*, dal n.1) al n.3), che qui abbiano a intendersi integralmente riportate e trascritte.

ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO

Da una prima ricognizione effettuata, gli enti di diritto privato "partecipati" dal Comune di San Benedetto del Tronto, come da classificazione riportata sul sito istituzionale nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente, sono i seguenti:

- 1) Istituzione Vivaldi
- 2) Fondazione Libero Bizzarri
- 3) Fondazione Asilo Infantile Teresa e Pietro Merlini

Nessuno di questi enti soddisfa i requisiti normativamente previsti affinché sia integrata la nozione e la condizione di "controllo pubblico".

Gli enti privati aventi un bilancio superiore a cinquecentomila euro che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici, limitano gli oneri di trasparenza a quei dati e documenti rilevanti per il tipo di attività di carattere pubblicistico svolta, mentre non è prevista l'adozione del PTPCT e di altre misure di prevenzione della corruzione.

Le società in partecipazione pubblica non di controllo, invece, come ricorda la delibera di ANAC n.1134/2017, "*non sono prese in considerazione dal legislatore ai fini della applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Per la trasparenza, invece, l'articolo 2-bis, comma 3 del D.lgs. n.33/2013, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.97/2016, prevede che si applichi la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea*".

Per quanto sopra, nell'esercizio della funzione di vigilanza di cui al vigente PTPCT del Comune di San Benedetto del Tronto 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 28 gennaio 2020, lo scrivente PTPCT dà atto che l'attività di vigilanza viene espletata attraverso:

^ trasmissione, già avvenuta in data 3 agosto 2020, alla società Multiservizi SpA in controllo totale (100%) del Comune di San Benedetto del Tronto delle Linee Guida ANAC n.1134/2017, per i conseguenziali adempimenti;

^ trasmissione, già avvenuta in data 3 agosto 2020, alla società Multiservizi SpA in controllo del Comune di San Benedetto del Tronto del report di monitoraggio, riferito al I semestre dell'anno 2020, il quale – in ragione del fatto che trattasi del primo documento emanato dal RPCT nel Comune di San Benedetto del Tronto in riferimento alla concreta attività di vigilanza sulle società dallo stesso Comune controllate - presenta una prevalente connotazione di indirizzo;

^ prosecuzione dell'attività di monitoraggio con specifici report semestrali, in ossequio a quanto previsto dal PTPCT 2020/2022;

^ trasmissione al Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto del presente report di monitoraggio, riferito al II semestre dell'anno 2020, a integrazione della annuale relazione del RPC, anche ai fini della promozione di intese per il coordinamento dei soci pubblici in funzione della implementazione di una efficace politica di prevenzione della corruzione negli enti di controllo congiunto;

^ pubblicazione del presente report di monitoraggio in "Amministrazione Trasparente".

San Benedetto del Tronto, 5 febbraio 2021



IL SEGRETARIO GENERALE - RPC
dott.ssa Maria Grazia Scarpone

